



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n. 2033/2020 R.G., promossa con ricorso depositato in data  
30.10.2020

**da**

**- ricorrente –**

rappresentata e difesa dall'Avvocato ACERBONI FRANCESCO, come da mandato a in calce  
al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Torino, 125 - Venezia

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER IL  
VENETO, UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI VENEZIA, in  
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,**

**- resistente –**

rappresentati e difesi in proprio *ex art. 417 bis c.p.c.* dal funzionario dott.

, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in  
Via Forte Marghera 191 Venezia - Mestre

**OGGETTO: Altre ipotesi.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



docente abilitata all'insegnamento nella classe di concorso AD24 - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di ii grado (tedesco) - deduceva di avere presentato l'1.8.2020 domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali (GPS) e d'istituto valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per l'affidamento di supplenze nella Provincia di Venezia, risultandone tuttavia esclusa. Lamentava l'illegittimità dell'esclusione, che avrebbe potuto essere disposta solo in carenza di titolo idoneo, e che l'Amministrazione motivava sulla base di una assunzione a tempo indeterminato mai avvenuta, in quanto in quel periodo essa era stata destinataria di proposta di assunzione che peraltro aveva rifiutato.

Così concludeva: "Voglia questo Ill.mo Giudice previo annullamento, revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti di esclusione dalla graduatoria provinciale e di istituto, per i motivi dedotti in narrativa, ordinare il reinserimento della docente nelle predette graduatorie provinciali e di istituto, con ogni effetto di legge.

Con vittoria di spese diritti e onorari".

L'Amministrazione Scolastica, costituendosi in giudizio con gli enti individuati in epigrafe, sosteneva a sua volta che l'esclusione della ricorrente dalle GPS avvenuta in data 1.9.2020 fosse legittima, considerato che la in quel momento ed anche all'epoca della domanda di inserimento era immessa in ruolo, laddove l'inclusione poteva riguardare al più gli immessi in ruolo con riserva, come ricavabile dal disposto dell'art. 16, co. 3, della OM 60/2020, irrilevante la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato che le era stato proposto e che avrebbe comunque ancora potuto essere accettata alla data di esclusione.

La causa, previo deposito di memorie autorizzate, perveniva in decisione all'udienza odierna.

Osserva il giudicante:

- la normativa, né quella primaria né quella secondaria richiamata dall'Amministrazione (OM 60/2020, doc. 3 MIR), non dispone esplicitamente quale causa di esclusione dalle GPS o mancata ammissione nelle stesse



l'immissione in ruolo dell'istante o la titolarità in capo allo stesso di un rapporto a tempo indeterminato riferito alla medesima classe di concorso;

- un elemento in questo senso si ricava peraltro dall'art. 16, co. 3 della OM 60/2020, laddove stabilisce che "Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato";
- pur considerato lo specifico riferimento contenuto nella norma - al personale munito di diploma magistrale acquisito ante 2002 -, la previsione ha l'evidente finalità di risolvere la questione dell'inserimento o meno nelle GPS del personale immesso in ruolo con riserva, problema che non sarebbe sussistito se per tutto il personale, anche per quello già immesso in ruolo, l'inserimento nelle GPS fosse ammissibile;
- del resto, considerato che le GPS sono finalizzate all'assegnazione di supplenze, sarebbe incoerente che ad esse possano iscriversi docenti che hanno già acquisito la stabilizzazione attraverso un contratto a tempo indeterminato, quantomeno con riferimento alla medesima classe di concorso;
- la stessa difesa della ricorrente non arriva ad affermare che l'inserimento in GPS sia possibile anche per il personale assunto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, ammettendo in questo modo che l'inserimento in graduatorie finalizzate al conferimento di supplenze di personale già impiegato a tempo indeterminato sia quantomeno "problematica";
- tuttavia va considerato che la ricorrente non era, al momento del deposito della domanda, né è divenuta successivamente, titolare di un contratto a tempo indeterminato, nonostante la sua assunzione fosse stata autorizzata rientrando la



tra gli idonei del concorso di merito di cui al DDG n. 85/2018, per scorrimento di graduatoria;

- al di là delle indicazioni in SIDI e dell'avvio della procedura per il conferimento dell'incarico, la ricorrente non era titolare di alcun rapporto a tempo indeterminato - né in seguito lo è divenuta -, per cui non poteva neppure considerarsi immessa in ruolo;
- invero l'attività dell'Amministrazione di scorrimento della graduatoria del concorso e l'individuazione della ricorrente quale destinatario di proposta di assunzione non può ritenersi espressione di un suo inserimento nei ruoli dell'Amministrazione, che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro;
- in ogni caso non vi è ragione, ad avviso del giudice, per escludere dalle GPS personale che non sia effettivamente titolare di un rapporto a tempo indeterminato;
- a conferma, si veda la motivazione del provvedimento impugnato, che infatti fa riferimento all'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, insieme ad altri aspiranti, per motivare l'esclusione dalle GPS;
- in conclusione, la domanda di cui al ricorso va accolta, ordinandosi all'amministrazione di reinserire la ricorrente nelle GPS;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna l'Amministrazione a reinserire la ricorrente nelle GPS.

Condanna altresì parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.

Venezia, 17/09/2021.

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo

